

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "TERRE DI PISA"

1. Finalità

1.1 Il marchio "Terre di Pisa" è un riconoscimento che i soggetti aderenti possono utilizzare a fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi definiti nel relativo Disciplinare predisposto dalla Camera di Commercio di Pisa (di seguito CCIAA).

L'ottenimento del marchio "Terre di Pisa" comporta il coinvolgimento del soggetto nelle azioni promozionali della Camera di Commercio di Pisa.

1.2 Il presente Regolamento definisce le modalità di valutazione delle strutture ai fini del rilascio del marchio "Terre di Pisa".

2. Soggetti coinvolti

2.1 I.S.NA.R.T: Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ente del sistema camerale, incaricato dalla Camera di Commercio di Pisa per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare di riferimento.

2.2 Commissione della **Camera di Commercio di Pisa**: organo istituito presso la Camera di Commercio e composto da rappresentanti di categoria e da un rappresentante di ISNART.

2.3 Valutatore: è il soggetto, designato da ISNART o funzionario camerale designato, che effettua la visita presso il soggetto aderente. I valutatori sono selezionati in maniera tale da assicurare la competenza nella valutazione.

2.4 Soggetto aderente: il soggetto (strutture ricettive, ristorazione, fornitori di servizi, etc.) che ha presentato domanda di adesione al marchio "Terre di Pisa".

3. Modalità e requisiti di adesione

3.1 La domanda di adesione deve essere inoltrata dal soggetto interessato, secondo il modulo fac-simile allegato al disciplinare.

3.2 La regolare iscrizione del soggetto interessato al registro delle Imprese della CCIAA di Pisa, se prevista, costituisce un requisito obbligatorio per la concessione del marchio.

3.3 L'invio della "Scheda di adesione" compilata in tutte le sue parti e firmata dal rappresentante legale del soggetto attesta la formale adesione e l'accettazione integrale del presente regolamento, nonché vale come autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori esplicitati nel disciplinare per la categoria di appartenenza.

4. Concessione e conferma del marchio “Terre di Pisa”

4.1 L’Ufficio camerale competente provvederà a verificare la correttezza e completezza della documentazione inviata e a comunicare al soggetto richiedente l’accettazione della domanda e la concessione d’uso del marchio “Terre di Pisa”, nonché a comunicare allo stesso le credenziali per l’accesso all’area riservata del sito web www.terredipisa.it e a trasmettere il relativo Attestato ed eventuale altro materiale di comunicazione/promozionale.

Nel caso di non accettazione della domanda l’Ufficio suddetto provvederà a comunicare le relative motivazioni.

4.2 Il mantenimento del marchio “Terre di Pisa” è subordinato agli esiti di una verifica nell’arco di 3 anni secondo quanto definito al paragrafo 5 del presente regolamento. La concessione d’uso del marchio ha durata triennale.

4.3 L’esito della verifica viene comunicato da ISNART o dal valutatore designato alla Commissione di valutazione istituita presso la CCIAA, che delibera in merito. A seguito della delibera, la CCIAA conferma al soggetto aderente la concessione all’uso del marchio “Terre di Pisa”.

4.4 Coloro che non supereranno positivamente la verifica, finalizzata al mantenimento del marchio, riceveranno comunicazione delle motivazioni e potranno sanare le non conformità rilevate in fase di verifica, nei tempi indicati dalla Commissione. A tale scopo il soggetto richiedente deve presentare documentazione attestante l’eliminazione delle non conformità rilevate.

4.5 Qualora venissero meno i requisiti necessari per il suo mantenimento, il marchio può essere revocato o sospeso con conseguente impossibilità da parte dell’impresa di fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere promozionale o pubblicitario a partire dal momento della revoca o della sospensione.

5. Modalità di esecuzione della verifica

5.1 La verifica consiste in un sopralluogo, effettuato da personale qualificato (valutatore), volto a verificare la rispondenza strutturale e dei servizi offerti ai clienti rispetto ai requisiti definiti nel Disciplinare. Le aree oggetto di verifica saranno quelle comuni e non, anche se non accessibili al pubblico, secondo quanto indicato nel Disciplinare. Il soggetto aderente dovrà informare il proprio personale al fine di poter agevolare l’esecuzione della verifica.

5.2 Il nominativo del valutatore viene comunicato preventivamente alle imprese oggetto di verifica, in modo che le stesse possano eventualmente, manifestare le proprie riserve motivate sul nominativo proposto. La CCIAA, in collaborazione con ISNART, esamina le motivazioni addotte dall’Azienda e, se ritenute ammissibili, decide di accettarle proponendo il nominativo di un altro valutatore.

5.3 La verifica verrà effettuata nell’arco dei tre anni di durata della concessione.

5.4 La verifica dei requisiti verrà documentata attraverso la compilazione di una lista di riscontro, dalla documentazione richiesta dal valutatore e da supporto fotografico rilevato durante la visita di

valutazione. Quanto osservato dal valutatore in sede di verifica verrà rielaborato ai fini della conferma o meno della concessione d'uso del marchio.

6. Disposizioni per l'uso del marchio “Terre di Pisa”

6.1 Il soggetto aderente può dare pubblicità dell'adesione al disciplinare attraverso l'affissione dell'Attestato e attraverso l'inserimento del marchio su documentazione pubblicitaria o materiale informativo vario.

6.2 Il soggetto aderente deve utilizzare il marchio “Terre di Pisa” secondo quanto definito nei documenti, reperibili nell'area riservata del sito www.terredipisa.it: Marchio manuale d'uso - Regole Generali e Marchio manuale d'uso - Appendice Member.

La Camera di Commercio di Pisa si riserva di proteggere legalmente l'uso del marchio da qualsiasi utilizzo improprio ad opera dei soggetti aderenti o da parte di terzi non autorizzati.

7. Riservatezza

7.1 Gli atti e le informazioni acquisiti o dei quali si è venuti a conoscenza nel corso delle attività di valutazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del soggetto aderente.

8. Reclami e ricorsi

8.1 Qualora il soggetto aderente ritenga, in seguito a decisioni prese, di essere stato oggetto di discriminazione pregiudiziale e non motivata, può presentare ricorso alla Camera di Commercio di Pisa, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve contenere le motivazioni per cui il soggetto dissente dalle suddette decisioni. Il ricorso è valutato da un Comitato d'Appello, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Pisa, composto da tre membri in maniera da assicurare un'imparzialità di giudizio. Il **Comitato di Appello** esamina il ricorso ed ascolta il rappresentante della struttura entro 60 giorni dalla sua presentazione. Le decisioni del Comitato di Appello sono insindacabili e inappellabili. Le spese eventualmente sostenute rimangono a carico delle parti.

9. Controversie

9.1 Tutte le controversie inerenti il presente disciplinare saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Firenze.

Qualora la mediazione abbia esito negativo, le medesime controversie saranno deferite in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze.